

« 4° Gli interdetti e coloro cui sia stato deputato un consulente giudiziario. »

SPANO. Domando la parola.

Gli interdetti non possono stare in giudizio per se stessi; ora, come potrebbero venire a rappresentare gli altri?

PRESIDENTE. È appunto per questo che si propone un'aggiunta.

SPANO. Quand'anche non si dichiara nella legge, mi pare che gli interdetti non possono stare in giudizio per rappresentare gli altri.

PRESIDENTE. Dal momento che l'aggiunta fu proposta, io debbo porla ai voti...

PESCATORE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE, relatore. È impossibile lasciare passare l'osservazione dell'onorevole Spano. Infatti è vero che gli interdetti non possono amministrare i loro interessi civili, e quindi neanche comprometterli stando in giudizio; ma non è meno vero che anche coloro cui è stata proibita dal giudice l'amministrazione del loro patrimonio potrebbero esercitare qualunque impiego pubblico; e se la legge nol vietasse, potrebbero anche esercitare questo ministero di difendere le cause altrui; giacchè l'interdizione civile non porta seco se non il divieto di amministrare in giudizio o fuori il proprio patrimonio.

SPANO. Domando ancora la parola.

Io convengo coll'onorevole relatore che gli interdetti possano esercitare altro pubblico impiego; ma non potrebbero certamente questo, perchè appunto non possono stare in giudizio, essendo stato ciò espressamente ad essi proibito dalla legge o Codice civile. Che se non possono rappresentare se stessi in giudizio, ma perciò devono essere citati in persona di chi li rappresenti, come mai potrebbero venire a rappresentare un altro? Questo sarebbe assurdo.

Io quindi insisto nella mia osservazione, che, cioè, sia assolutamente inutile l'intrmissione di quest'aggiunta nella legge che si discute.

CAVALLINI G. L'onorevole Spano ha pienamente ragione. Sarebbe assurdo che si stabilisse che uno il quale non può disimpegnare i propri affari potesse venire ammesso a curare quelli degli altri. Ma egli è appunto per questo che la Commissione, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Della Motta, propone che si stabilisca espressamente che gli interdetti non possano disimpegnare in giudizio nemmeno gli affari altrui, perchè attualmente c'è una lacuna nella legge la quale dà luogo ad un assurdo, ed è appunto questo assurdo che la Commissione e il Ministero desiderano di togliere.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del Ministero e della Commissione in aggiunta all'articolo 6. (La Camera approva.)

Do lettura dell'articolo 7 secondo lo presenta ora il ministro:

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribu-

nale con semplice decreto sul ricorso dell'aspirante, sentito il Ministero pubblico, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 5, non che di una dichiarazione dell'aspirante di non essere mai stato condannato a pena criminale nè a pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella prima parte dell'articolo 6, accennando pure nella stessa dichiarazione se sia stato condannato a pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dello stesso articolo, e corredando nel caso affermativo la dichiarazione medesima della copia della sentenza di condanna.

« Qualora dalla dichiarazione dell'aspirante od in qualsiasi altro modo consti alla Corte od al tribunale che l'aspirante fu condannato a qualche pena criminale od a pena correzionale per alcuna delle cause menzionate nell'articolo 6, la Corte od il tribunale dovrà, all'udienza che sarà in tale caso stabilita con decreto del presidente, sentire l'aspirante nelle sue osservazioni, ed il Ministero pubblico nelle sue conclusioni, e deciderà se vi è luogo o no alla richiesta iscrizione.

« Venendo in qualunque tempo a risultare la falsità della suddetta dichiarazione, l'iscrizione sarà annullata dalla Corte o dal tribunale che l'avrà ordinata, sulla rappresentanza del Ministero pubblico, sentito il procuratore iscritto, e non potrà più l'iscrizione essere rinnovata quand'anche il procuratore fosse stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dell'articolo 6. Secondo le circostanze, il procuratore potrà inoltre essere condannato ad una multa da lire 1000 a lire 3000. »

GARIBALDI. Domando la parola.

PESCATORE, relatore. Domando la parola per fare una mozione d'ordine.

La Commissione dichiara di non potere accettare l'emendamento stato proposto dal signor ministro, crede però opportuno che le sia rinviato; così, sperando che il signor ministro la vorrà onorare della sua presenza, la Giunta potrà studiare la questione, e forse accomodare ogni cosa.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora è meglio sospendere.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero aderisce all'invito della Commissione.

GARIBALDI. Domando la parola per proporre un'aggiunta.

PRESIDENTE. Legga la sua proposta, e così si potrà pure, contemporaneamente all'altra, mandare alla Commissione.

GARIBALDI. La mia proposta è in termini molto più modesti di quella contenuta nel progetto della Giunta del Senato, or ora ricordato, e di quella fatta testè dall'onorevole Arnulfo.

Nella legge che stiamo discutendo è stabilita una Camera di disciplina per il corpo dei procuratori i quali esercitano il loro ufficio presso caduna Corte o tribunale; io crederei conveniente, in pratica, che questa Camera di disciplina non fosse lasciata del tutto da